

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 19/05/2022

N° Delibera: 85

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto: PROCEDIMENTO PENALE RGNR N. xxxxxxxx - GRADIMENTO ALLA
NOMINA DELL'AVV. LORENZO BRUNO MOLINARO DA PARTE xxxxxxxxxxxxxx**

L'anno duemilaventidue addi diciannove del mese di Maggio alle ore 12:50 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI	SINDACO	Presente
2	BUONO SERGIO	ASSESSORE	Assente
3	DI COSTANZO DANIELA	ASSESSORE	Presente
4	DI MEGLIO RAFFAELE	ASSESSORE	Assente
5	MANGIONE EMANUELA	ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO.

Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la nota a firma xxxxxxxxxxxxxxxx, acquisita al numero di prot. 3701 del 09.05.2022, con la quale questo ha comunicato di essere sottoposto ad un procedimento penale (n. xxxxxx RG Notizie di Reato) e di aver nominato come difensore di fiducia l'avv. Lorenzo Bruno Molinaro con studio in Barano d'Ischia alla Piazza San Rocco n. 26;

Considerato che l'articolo 22 del DPR n. 347/1983, l'articolo 67 del DPR n. 268/1987, l'articolo 50 del DPR n. 333/1990 e l'articolo 28 del CCNL del 14.09.2000 prevedono che l'Ente, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento che ascriva delle responsabilità nei confronti di un proprio dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dalla apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento;

Rilevato che tale disciplina, ritenuta dalla giurisprudenza applicabile sia ai dipendenti che agli amministratori pubblici (cfr. ex multis, Corte dei Conti, Sez. Giurisdiz. Lombardia, 19 ottobre 2005, n. 641; Cass. Civ., SS. UU., 9 marzo 2007, n. 5398; Cons. di Stato, Sez. V, 7 novembre 2007, n. 5786) risponde all'esigenza di evitare che un dipendente o un amministratore di un Ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti d'ufficio, debba sopportare il peso economico del processo;

Letto altresì l'art. 7-bis, comma 1, del d.l. n. 78/2015, convertito con legge n. 125/2015, ha novellato il comma 5 dell'art. 86 del TUEL, estendendo la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali anche ai processi civili, amministrativi e penali, in presenza di determinati requisiti;

Letto l'art 86 comma 5 del Tuel che all'esito della modifica così dispone "Omissis... Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite massimo dei parametri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti:

a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato;

b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti;

c) assenza di dolo o colpa grave”

Dato atto che l’assunzione a carico dell’Ente locale dell’onere relativo all’assistenza legale al dipendente/amministratore non è automatico, ma consegue solo al verificarsi dei presupposti sopra elencati;

Riscontrato che i primi due punti sussistono mentre il terzo punto dovrà essere verificato all’esito della conclusione del procedimento;

Valutato l’avv. Lorenzo Bruno Molinaro, indicato da xxxxxxxxx, di comune gradimento in attuazione del disposto di cui all’art. 28 del C.C.N.L.del 14.9.2000;

Ritenuto di dare mandato al Responsabile del Servizio IV affinché proceda all’esito del procedimento penale, nell’ipotesi di una definizione favorevole (nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione) nonché in assenza di qualsivoglia profilo di conflitto di interessi (insussistenza sia dell’elemento soggettivo che oggettivo dei reati ascritti) e comunque al permanere di tutte le condizioni normativamente previste alla liquidazione della parcella professionale presentata dal legale incaricato;

Dato atto che il medesimo Responsabile dovrà provvedere all’impegno della spesa, rimandando la procedura di liquidazione all’esito del procedimento penale, qualora sussistano i presupposti di legge per procedere alla liquidazione medesima;

Dato atto altresì che la parcella professionale dovrà essere liquidata al legale incaricato, previa dimostrazione dell’avvenuto pagamento in suo favore delle spese legali, munita di parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, e previa produzione di idonea documentazione comprovante l’effettivo e concreto svolgimento dell’attività difensiva, prendendo come parametro di riferimento le prescrizioni offerte dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10 aprile 2014 e del DM n. 37 dell’ 8/3/2018, da valutarsi anche in ragione dell’importanza della difficoltà e del valore del giudizio e, comunque, senza applicazione di alcun fattore di moltiplicazione previsto delle norme generali in materia di tariffe penali, ma nel limite dello “strettamente necessario”;

Visto il D.lgs. 267/2000 e ritenuta la propria competenza a provvedere;

Visto il vigente Statuto comunale;

Acquisiti e favorevoli, ex art. 49 TUEL, il parere tecnico del Responsabile del Settore IV f.f. ed il parere contabile del Responsabile del Settore III, ai fini della mera annotazione contabile e salvo l'assunzione successiva di eventuale impegno di spesa;

Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

- di manifestare, dando seguito a tutte le argomentazione e le motivazioni esposte in premessa, la volontà di assumere a carico del Comune di Barano d'Ischia le spese processuali, subordinandone la corresponsione alla concomitanza dei presupposti indicati in narrativa, inerenti il procedimento penale n. xxxxxxxx RG Notizie di Reato nel quale xxxxxxxxxxxx riveste il ruolo di imputato;

- di ritenere l'avv. Lorenzo Bruno Molinaro del Foro di Napoli di "comune gradimento" così come disposto dall'art. 28 del C.C.N.L. del 14.9.2000;

- di dare mandato al Responsabile del Settore IV di procedere, all'esito del procedimento penale, nell'ipotesi di una definizione favorevole (nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione) nonché in assenza di qualsivoglia profilo di conflitto di interessi (insussistenza sia dell'elemento soggettivo che oggettivo dei reati ascritti), e comunque laddove sussistano tutti i presupposti normativamente richiesti, alla liquidazione della parcella professionale presentata dal legale incaricato nei limiti di seguito esposti;

- di dare atto che si procederà all'assunzione del necessario impegno di spesa successivamente, solo allorquando sussistano i presupposti di legge per la liquidazione;

- di dare atto che la parcella professionale dovrà essere liquidata al legale incaricato, previa dimostrazione dell'avvenuto pagamento in suo favore delle spese legali, munita di parere di congruità del Consiglio dell'Ordine, e previa produzione di idonea documentazione comprovante l'effettivo e concreto svolgimento dell'attività difensiva, prendendo come parametro di riferimento le prescrizioni offerte dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10 aprile 2014 e del DM n. 37 dell' 8/3/2018, da valutarsi anche in ragione dell'importanza della difficoltà e del valore del giudizio e, comunque, senza applicazione di alcun fattore di moltiplicazione previsto delle norme generali in materia di tariffe penali, ma nel limite dello "strettamente necessario";

- di comunicare la presente deliberazione all'interessato affinché la trasmetta al legale di riferimento ed in tale modo si attenga rigorosamente a quanto sopra deliberato;
- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. DIONIGI GAUDIOSO Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 24/05/2022 al 8/06/2022

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

ESECUTIVITA'

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata in data odierna nelle forme all'Albo Pretorio del Comune ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 alla data della sua adozione.

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 4186 del 24/05/2022 ai signori capigruppo consiliari;

BARANO D'ISCHIA lì,.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa MARIA GRAZIA LOFFREDO